

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROT. 3974 DEL 08/04/2014**

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO *E*
GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI
LIBRO MATRICOLA**

Rif : CIG 57054351E8

La presente polizza è stipulata tra

ASSA S.P.A.
Via Sforzesca 2
28100 NOVARA

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 30/06/2014
Alle ore 24.00 del 30/06/2015

SEZIONE I DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ACCESSORIO

Parte secondaria e/o complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto il profilo della sicurezza o del comfort.

AMMINISTRAZIONE E/O ENTE

L'Ente pubblico, contraente assicurato.

ASSICURATO

L'Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.

ATTREZZATURA E APPARECCHIATURA PARTICOLARE

Attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un'attività aggiuntiva a quella propria del mezzo.

CONDUCENTE

La persona fisica alla guida del veicolo.

CONTRAENTE

L'Ente nella persona del legale rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

DEGRADO

Deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo.

FRANCHIGIA

L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato.

IMPRESA O SOCIETÀ O COMPAGNIA

L'Istituto Assicuratore che presta la garanzia

INDENNIZZO/INDENNITÀ

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

L'intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione cui è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione

LEGGE

Il decreto legislativo n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.

MEZZO

Veicolo identificato in polizza.

OPTIONAL

Accessorio fornito dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, con supplemento al prezzo base.

POLIZZA

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

Somma dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.

PROPRIETARIO

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

REGOLAMENTO

I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.

TARIFFA

La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.

SEZ. II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 30/06/2014 alle ore 24,00 del 30/06/2015 e si intende automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

Clausola risolutiva espressa: è inoltre facoltà del Contraente, nell'eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Competente dovessero stipulare una convenzione per analogo rischio, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione, sempreché il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, ma non oltre l'ultima scadenza di premio.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2014.

L'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- le rate successive, entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale;
- entro 60 giorni dal ricevimento di appendici emesse dalla Società, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

ART. 3 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara CIG nr: **57054351E8**.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

ART. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte, per il tramite dell'Intermediario, per iscritto, a mezzo di lettera, telefax o e-mail.

ART. 6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali ed il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 7 GESTIONE DELLA POLIZZA

All'Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. L'opera dell'Intermediario sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 3,50 per cento del premio imponibile.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 8 INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell'Amministrazione. Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.

Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

ART. 9 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste – esclusi gli Organismi di mediazione istituiti presso l'Assicurato stesso – che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione

finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede l'Assicurato.

ART. 10 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse Società in appresso indicate:

..... % delegataria;

..... % coassicuratrice;

..... % coassicuratrice.

In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che l'Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

SEZ. III

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E AUTO RISCHI DIVERSI

ART. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nell'elenco di cui all'allegato *TABULATO AUTO*.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e derivanti dall'occasionale impiego di lame spartineve.

La Società inoltre assicura, sulla base delle condizioni integrative di cui alla *SEZIONE IV* i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni integrative di cui alla *SEZIONE IV*.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Qualora la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con un numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità civile per danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se

staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

ART. 12 BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà o in uso o locazione all'Amministrazione.

Le specifiche tecniche del parco veicoli sono riportati nell'elenco di cui all'allegato *TABULATO AUTO*.

ART. 13 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Andorra, della Bosnia Erzegovina, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, della Russia. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 14 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

In caso di sostituzione del contratto con veicolo appartenente allo stesso settore tariffario, è mantenuta - ferma la scadenza annuale del contratto sostituito - la classe di merito alla quale il veicolo stesso era assegnato. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato (o del locatario nel caso di contratti di leasing).

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge e dal Regolamento s.m.i.

ART. 15 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome, la denominazione o ragione sociale del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, a ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

Il rilascio di eventuali duplicati sarà gratuito e avverrà nell'osservanza di quanto disposto dal Regolamento.

ART. 16 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI R.C.A.

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società, tramite l'Intermediario, entro dieci giorni dalla data dell'evento o da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo *Constatazione amichevole di incidente* e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Per quel che concerne il risarcimento del danno, si applicano le norme previste dalla Legge (art. 137 e seguenti).

ART. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE

In caso di sinistro, la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro l'Assicurato è assunta direttamente dalla Società, la quale agisce in nome e per conto dello stesso Assicurato, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con l'Assicurato; in caso di disaccordo, è facoltà dell'Assicurato nominare un legale di sua fiducia, residente nella località in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria competente, da affiancare al legale della Società.

In ogni caso, le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

ART. 18 MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose o animali di loro proprietà.

Nel rispetto dell' art. 128 del Codice delle Assicurazioni, per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per i seguenti importi.

Per tutti i veicoli è previsto, l'assicurazione è prestata per un massimale di € 6.000.000,00 per sinistro con il limite di € 5.000.000,00 per sinistro per danni a persone e € 1.000.000 per sinistro per danni a cose.

ART. 19 FORMA TARIFFARIA

A) BONUS/MALUS

Ove previsto, la presente assicurazione è stipulata nella forma *Bonus/Malus*, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione come sotto definiti e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai Regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle approvate della Società e le disposizioni che

risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- il periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito in base ai Regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle di regole evolutive della Società e allegati al contratto stesso.

Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per uno o più sinistri cagionati dall'assicurato nel periodo di osservazione; in tal caso il sinistro o sinistri riportati non saranno riportati nell'attestazione dello stato di rischio.

Tale facoltà è consentita anche nel caso in cui il Contraente o la Società abbiano formulato regolare disdetta al contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005 s.m.i., il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi direttamente, o tramite l'ausilio dell'Intermediario, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser 14 - 00198 – Roma (www.consap.it). Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi alla Società.

B) PREMIO FISSO - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% .Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% . Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

C) FRANCHIGIA

Per ogni sinistro provocato e' previsto a carico del contraente il pagamento di un importo fisso (franchigia) pari a € 2.000,00

La Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo di eventuali franchigie, laddove applicabili. La Società pertanto provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del sinistro: a cadenza mensile la Società provvederà ad emettere eventuale appendice – o altra documentazione idonea – di recupero franchigia, il cui importo sarà corrisposto direttamente dal Contraente alla Società entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa.

ART. 20 ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Assicurato.

L'indicazione dei veicoli assicurati è effettuata nel Libro Matricola riportante per ciascun veicolo:

- marca e modello;
- numero di targa;
- tipo veicolo;
- cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico;
- anno di prima immatricolazione;

- valore assicurato;
- tariffa applicata e classe di merito;
- data di inclusione ed eventuale data di esclusione;

oltre alle necessarie indicazioni per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in essere, di cui al presente contratto. Per i mezzi appartenenti al settore auto le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Sono ammesse sostituzioni nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni siano contestuali;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli, l'Assicurato, per il tramite dell'Intermediario, darà comunicazione scritta – via fax o e-mail – alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa o alla esclusione dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione – salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione – o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro sessanta giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il sessantesimo giorno dall'apposita richiesta della Società.

Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate o inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

ART. 21 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo ;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, comma secondo della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

**SEZIONE IV
GARANZIE INTEGRATIVE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA**

ART. 22 RIMORCHI – RISCHIO STATICO

L'assicurazione copre la responsabilità civile per i danni causati dal rimorchio purché sia in circolazione e agganciato al veicolo.

La garanzia vale anche per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

ART. 23 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI E RIVALSA* la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo o il natante assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona:

- a) che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
- b) con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
- c) con patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:

- 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui alle lettere a) e b);
- 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui alla lettera c);

la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo o del natante assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.

ART. 24 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

ART. 25 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER GUIDA NON ABILITATA E PER DANNI DA TRASPORTO NON CONFORME

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI E RIVALSA*, la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell'Assicurato, nell'eventualità che il veicolo o il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore. Analogamente, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Restano confermati i diritti di rivalsa che la Società avesse titolo a sostenere nei confronti del conducente.

La garanzia non opera:

- nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;
- qualora alla guida si trovi l'Assicurato medesimo.

ART. 26 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI PROVOCATI DA CONDUCENTE IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI E RIVALSA*, la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del conducente e dell'Assicurato nel caso in cui il veicolo od il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

ART. 27 OPERAZIONI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

ART. 27 BIS DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

La garanzia non opera:

- per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dalla Legge nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 28 RICORSO TERZI

La Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o liquide fino alla concorrenza - per capitale, interessi e spese € 300.000,00 per sinistro.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La garanzia non opera:

- per i danni connessi alla circolazione e disciplinati dalla Legge;
- se i danni sono stati prodotti a cose e animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- per i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali dall'art. 129 della Legge nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

SEZIONE V
VEICOLI DELL'AMMINISTRAZIONE
SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per i veicoli riportati nell'elenco di cui all'allegato *TABULATO AUTO*.

Prima rata di premio dal 30/06/2014 – 30/06/2015		
Premio imponibile	Tasse	Premio lordo
R.C.A.		
A.R.D.	--	--
----	----	Contributo S.S.N.
TOTALE		

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

LE COASSICURATRICI

ELENCO MEZZI

	Targa	CU	Portata q	MCPQ q	Telajo	Tipo	Categoria odoie della strada	Anno	Trasporto
1	XD 249 10				TARGA PROVA	TARGA PROVA AUTOCARRI			
2	XD 249 91				TARGA PROVA	TARGA PROVA MACCHINE OPERATRICI			
3	AAE 429	TF	0	93	75J7912	CATERPILLAR 1	MACCHINA OPERATRICE	1994	NON ATTO AL TRASPORTO
4	AN 212 CT	TF 6	0	180	WMAT310936M22242	TRATTORE CON RALLA MAN	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	1996	CONTO TERZI
5	NO 014759	TF	233,2	368	ZBAS36A2ZX0026436	SEMRIMORCHIO COMPATTANTE	O4 RIMORCHI MASSA > 10 T	1996	CONTO TERZI
6	AAR 226	TF	0	25,4	879649	NEW HOLLAND	MACCHINA OPERATRICE	1989	NON ATTO AL TRASPORTO
7	AR 001 YS	2	3,6	11,3	ZFA141A0001456674	FIAT PANDA	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	1995	NON ATTO AL TRASPORTO
8	CH 567 MR	TF 11	91	100	ZCFA1AC0202427374	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI MAZZOCCHIA	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2004	CONTO TERZI
9	AY 893 NB	TF 10	126	260	VF622CXAD90001770	TRATTORE CON BRACCIO TAM	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	1998	CONTO TERZI
10	AAV 249	TF	0	169,49	7ML1002	CATERPILLAR 2	MACCHINA OPERATRICE	1998	NON ATTO AL TRASPORTO
11	AY 142 ND	12	1,1	35	ZCFC3580102248269	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 1	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	1998	CONTO TERZI
12	AY 656 NW	3	7,5	35	ZCFC3580102243466	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 1	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	1998	CONTO TERZI
13	BC 466 VK	5	3,6	11,5	ZFA141A0001615473	FIAT PANDA	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	1999	NON ATTO AL TRASPORTO
14	BC 467 VK	8	3,6	11,5	ZFA141A0001615176	FIAT PANDA	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	1999	NON ATTO AL TRASPORTO
15	BC 053 VL	2	3,65	13,25	ZFA17600002798977	FIAT PUNTO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	1999	NON ATTO AL TRASPORTO
16	AB 163 14	TF	233,2	36,8	ZBAS36A2ZX0027510	SEMRIMORCHIO COMPATTANTE	O4 RIMORCHI MASSA > 10 T	1999	CONTO TERZI
17	ACE 647	TF	0	56	9622	MANITOU	MACCHINA OPERATRICE	2001	NON ATTO AL TRASPORTO
18	BK 053 EC	6	3	16,8	ZAP88500000450325	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI
19	BK 054 EC	9	3	16,8	ZAP88500000450326	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI
20	BK 055 EC	3	3	16,8	ZAP88500000450327	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI
21	BK 056 EC	6	3	16,8	ZAP88500000450328	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI
22	BK 057 EC	6	3	16,8	ZAP88500000450329	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI
23	BK 058 EC	TF 12	0	150	ZCFA1LD0002320964	SCHMIDT	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2001	CONTO TERZI
24	BT 748 BV	TF 6	0	150	ZCFA1LD0002354820	BOUCHER	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2001	CONTO TERZI
25	BK 816 ED	TF 3	95	100	ZCFA1AF1102341808	RAGNO MEC 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2001	CONTO TERZI
26	BK 305 EE	TF 6	154	260	WJME2NN0004246436	TRATTORE CON BRACCIO BOB 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
27	BK 306 EE	TF 17	154	260	WJME2NN0004246171	TRATTORE CON BRACCIO BOB 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
28	CZ 545 EIV	TF 11	154	260	WJME2NN0004246382	TRATTORE CON BRACCIO BOB 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
29	ACM 669	TF	0	69,4	SLV106175790	TRATTORE SAME	MACCHINA OPERATRICE	2002	NON ATTO AL TRASPORTO
30	CC 423 SR	TF 6	0	60	ZA9F853A002A33408	LAVACASSONETTI ECOFAR	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2002	CONTO TERZI
31	CC 931 SR	TF 3	0	180	WJMM1V5K0004259108	TRATTORE CON RALLA IVECO	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
32	CC 932 SR	TF 3	0	180	WJMM1V5K0004258748	TRATTORE CON RALLA IVECO	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
33	ACW 636	TF	0	90,5	WB98AF20254	TERNA KOMATSU	MACCHINA OPERATRICE	2002	NON ATTO AL TRASPORTO
34	CC 590 SS	TF 17	40	110	ZCFA1EC0102398774	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2002	CONTO TERZI
35	CC 591 SS	TF 17	40	110	ZCFA1EC0102398767	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2002	CONTO TERZI
36	CC 592 SS	TF 18	40	110	ZCFA1EC0102398775	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2002	CONTO TERZI
37	BP 519 KD	TF 17	113,5	260	WJME2NMK004262408	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2003	CONTO TERZI
38	BP 520 KD	TF 14	113,5	260	WJME2NMK004262473	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2003	CONTO TERZI
39	CG 495 RN	10	5,1	15,65	ZFA18800004652049	FIAT PUNTO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2003	NON ATTO AL TRASPORTO
40	CH 716 MF	TF 17	40	110	ZCFA1EC0102414531	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2003	CONTO TERZI
41	CH 717 MF	TF 18	40	110	ZCFA1EC0102414530	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2003	CONTO TERZI
42	CH 863 MF	TF 10	113,5	260	WJME2NMK004269832	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2003	CONTO TERZI
43	CL 632 YH	5	3,8	12,1	ZFA18700001070644	FIAT 600	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2004	CONTO TERZI
44	CL 633 YH	5	3,8	12,1	ZFA18700001069361	FIAT 600	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2004	CONTO TERZI
45	CL 634 YH	8	3,8	12,1	ZFA18700001069196	FIAT 600	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2004	CONTO TERZI
46	CH 814 MR	TF 8	147,5	260	WJMA1VU1004245780	TRATTORE CON BRACCIO BOB 3	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2003	CONTO TERZI
47	CH 845 MR	TF 11	6,5	35	VWASBFTL032176361	NISSAN CABSTAR PRIMA SERIE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2004	CONTO TERZI
48	CN 315 WY	TF 13	21,4	52	ZCFC5090005483913	AUTOCARRO CON GRU	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2004	CONTO TERZI
49	CN 316 WY	TF 13	21,4	52	ZCFC5090005483912	AUTOCARRO CON GRU	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2004	CONTO TERZI
50	DS 808 ES	TF 10	113,4	260	WJME2NMK004270567	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI AUTOBREN	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2004	CONTO TERZI
51	XANG5B	5	0	5,1	ZAPC8000000106076	PIAGGIO 50 CC	L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC	2004	NON ATTO AL TRASPORTO
52	XANG5C	5	0	5,1	ZAPC8000000106088	PIAGGIO 50 CC	L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC	2004	NON ATTO AL TRASPORTO
53	ACR 449	TF	0	13	OR52056	TAGLIAERBA	MACCHINA OPERATRICE	2005	NON ATTO AL TRASPORTO
54	CN 780 XD	TF 17	0	150	ZCFA1LF0202453098	SCHMIDT	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2005	CONTO TERZI
55	CN 791 XD	TF 17	10,1	35	ZC635HT0150005757	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
56	CN 793 XD	TF 16	10,1	35	ZC635HT0150005759	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
57	CN 794 XD	TF 17	10,1	35	ZC635HT0150005760	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
58	CN 949 XD	TF 5	85	100	ZCFA1AF1102412306	RAGNO ICAR BAZZOLI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI

59	CN 991 XD	TF 8	10,1	35	ZC635HTD150005767	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
60	CN 992 XD	TF 18	10,1	35	ZC635HTD150005766	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
61	CN 031 WZ	TF 18	49,9	119,9	ZCFA1EC0202459069	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
62	CN 032 WZ	TF 17	49,9	119,9	ZCFA1EC0202458191	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
63	CN 033 WZ	TF 16	49,9	119,9	ZCFA1EC0202457011	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
64	CN 034 WZ	TF 17	49,9	119,9	ZCFA1EC0202456388	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
65	CN 240 WZ	5	14,1	35	ZC635HTD1000055999	GASOLONE AUTOCARRO CON GANCIO	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
66	CN 300 WZ	TF 5	29,3	60	ZCFC60A1005526599	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 5	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO PROPRIO
67	CN 411 WZ	8	9,4	35	ZCFC3E74005546287	AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
68	ZA 371 VN	TF 18	25	60	ZCFC60A1005545043	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
69	ZA 756 SN	TF 15	25	60	ZCFC60A1005545044	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
70	XANGSD	6	0	5,1	ZAPC8000000113054	PIAGGIO 50 CC	L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC	2005	NON ATTO AL TRASPORTO
71	XANGSE	6	0	5,1	ZAPC8000000113055	PIAGGIO 50 CC	L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC	2005	NON ATTO AL TRASPORTO
72	CN 598 WZ	TF 6	3,1	15,5	ZAP88500000705890	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
73	CN 599 WZ	TF 8	3,1	15,5	ZAP88500000705887	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
74	CN 600 WZ	TF 6	3,1	15,5	ZAP88500000705916	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
75	CN 601 WZ	TF 12	3,1	15,5	ZAP88500000705906	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
76	CN 830 WZ	TF 10	3,1	15,5	ZAP88500000706016	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
77	CN 831 WZ	TF 6	3,1	15,5	ZAP88500000706186	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
78	CN 832 WZ	TF 6	3,1	15,5	ZAP88500000706015	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
79	CN 833 WZ	TF 12	3,1	15,5	ZAP88500000706019	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
80	CN 856 WZ	TF 13	11	35	ZC635HTD150005830	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
81	CN 867 WZ	TF 14	11	35	ZC635HTD150005831	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
82	CN 868 WZ	TF 16	11	35	ZC635HTD150005832	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
83	CN 870 WZ	TF 18	11	35	ZC635HTD150005833	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
85	CZ 030 EW	TF 17	103,5	260	WJME2NMK004296703	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 3	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2005	CONTO TERZI
86	CZ 031 EW	TF 17	49,9	119,9	ZCFA1EC0202470452	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
87	CZ 032 EW	TF 18	49,9	119,9	ZCFA1EC0202470693	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
88	CZ 033 EW	TF 17	49,9	119,9	ZCFA1EC0202470453	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
89	AEL 018	TF	3,5	21,5	UCM390UE1018	UNIECO 1 MC	MACCHINA OPERATRICE	2005	NON ATTO AL TRASPORTO
90	CZ 088 EW	TF 6	150	260	WJME2NMK004301487	TRATTORE CON BRACCIO BOB 4	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2005	CONTO TERZI
91	CZ 089 EW	TF 12	140	260	WJME3TP820C156670	TRATTORE CON BRACCIO BOB 5	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2005	CONTO TERZI
92	CZ 525 FC	6	13,75	35	ZCFC3E73005541750	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO PROPRIO
93	CZ 309 EW	6	12,6	35	ZCFC3E73005497801	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO PROPRIO
94	ZA 767 SN	TF 17	25	60	ZCFC60A1005578658	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
95	ZA 768 SN	TF 15	25	60	ZCFC60C1005564384	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
96	ZA 769 SN	TF 11	25	60	ZCFC60A1005579932	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
97	ZA 770 SN	TF 12	25	60	ZCFC60C0005575668	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
98	CZ 539 EW	TF 16	0	119,9	ZCFA1EF1202474228	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2006	NON ATTO AL TRASPORTO
99	CZ 728 EW	6	13,2	35	ZAS10045050A33177	BUCHER AUTOCARRO	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2006	CONTO PROPRIO
100	DA 556 BB	6	6,55	20,1	ZFA 2230005409967	FIAT DOBLO'	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2006	CONTO PROPRIO
101	DA 660 BB	TF 14	11	35	ZC635HTD160006198	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2006	CONTO TERZI
102	DA 661 BB	TF 15	11	35	ZC635HTD160006199	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2006	CONTO TERZI
103	DC 592 DK	TF 16	37,9	119,9	ZCFA1EF1202480938	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2006	CONTO TERZI
104	DC 593 DK	TF 18	37,9	119,9	ZCFA1EF1202479620	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2006	CONTO TERZI
105	ZA 791 SN	TF 9	7,5	35	JAANKR77L67100047	ISUZU 35 Q	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2006	CONTO TERZI
106	AEL 145	TF	59,6	110	UCM4069EL259	UNIECO 4 MC	MACCHINA OPERATRICE	2006	NON ATTO AL TRASPORTO
107	AEL 144	TF	59,6	110	UCM4069EL258	UNIECO 4 MC	MACCHINA OPERATRICE	2006	NON ATTO AL TRASPORTO
108	DB 669 VA	8	0	18,3	ZFA19200000614931	FIAT STILO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2006	NON ATTO AL TRASPORTO
109	DB 669 VA	8	0	18,3	ZFA19200000614677	FIAT STILO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2006	NON ATTO AL TRASPORTO
110	DD 015 ZX	8	0	15,2	ZFA16900000809971	FIAT PANDA 4X4	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2007	NON ATTO AL TRASPORTO
111	DD 016 ZX	8	0	15,2	ZFA16900000809572	FIAT PANDA 4X4	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2007	NON ATTO AL TRASPORTO
112	DE 881 LR	7	12,3	35	ZCFC3E74005563434	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2007	CONTO TERZI
113	DF 813 XH	7	11	35	ZCFC3E75005636521	AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2007	CONTO TERZI
114	DF 814 XH	13	11	35	ZCFC3E75005655505	AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2007	CONTO TERZI
115	DK 918 MZ	TF 8	25,1	74,9	JAAAN1R75L77100784	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI
116	DK 919 MZ	TF 18	25,1	74,9	JAAAN1R75L77100722	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI
117	DK 920 MZ	TF 14	25,1	74,9	JAAAN1R75L77100604	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI
118	DK 921 MZ	TF 17	25,1	74,9	JAAAN1R75L77100603	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI
119	DK 922 MZ	TF 11	25,1	74,9	JAAAN1R75L77100602	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI

120	DM 068 LV	TF 9	0	119,9	ZCFA1EG1302623314	LAVASTRADE MORO	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2007	CONTO TERZI
121	CN 500 WY	TF 9	45,5	150	ZCFA1LD1102368535	SPURGO JURUP	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2004	CONTO TERZI
122	EH 091 EX	TF 18	25,1	74,9	JAAANPR75H97100105	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q SECONDA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2008	CONTO TERZI
123	DF 697 VA	TF 16	25,1	74,9	JAAANPR75H97100106	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q SECONDA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2008	CONTO TERZI
124	DT 471 FF	TF 0	0	14,4	ZFA16900001311545	FIAT PANDA METANO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2008	NON ATTO AL TRASPORTO
125	DT 019 YM	TF 10	6,25	20,7	ZFA22300005672083	FIAT DOBLO'	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2009	CONTO TERZI
126	DT 020 YM	TF 10	6,25	20,7	ZFA22300005672612	FIAT DOBLO'	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2009	CONTO TERZI
127	AGZ 249	TF 9	15,6		GF2K1860087	TAGLIAERBA	MACCHINA OPERATRICE	2009	NON ATTO AL TRASPORTO
128	DT 400 YM	TF 16	26,4	74,9	JAAANPR75H97100107	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q TERZA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2009	CONTO TERZI
129	DT 401 YM	TF 18	26,4	74,9	NO10010813NO	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q TERZA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2009	CONTO TERZI
130	DT 402 YM	TF 13	26,4	74,9	JAAANPR75H97100109	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q TERZA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2009	CONTO TERZI
131	DL 888 HV	TF 10	8	35	VF656ANAD00003314	AUTOCARRI 35 Q RENAULT 130	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2007	CONTO TERZI
132	AF 33251	TF 248,8	380		ZBA638R2ZXX030742	SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE	Q4 RIMORCHI MASSA > 10 T	2009	CONTO TERZI
133	DT 797 YM	TF 13	140	260	WJME2NNH404371955	TRATTORE CON BRACCIO BOB 6	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2009	CONTO TERZI
134	AGZ 310	TF 9	15,6		GF2K18E3093	TAGLIAERBA	MACCHINA OPERATRICE	2010	NON ATTO AL TRASPORTO
135	CT 142 FA	TF 11	0	74,9	JAAANPR75KA7100547	LAVACASSONETTI ECOFAR	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2010	CONTO PROPRIO
136	DY 384 GH	TF 18	36,9	119,9	ZCFA1EG0402566479	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2010	CONTO TERZI
137	DY 385 GH	TF 17	36,9	119,9	ZCFA1EG0402573559	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2010	CONTO TERZI
138	DT 912 YL	TF 11	4,8	17	ZAP890CHW00001592	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI BENZINA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
139	DT 913 YL	TF 11	4,8	17	ZAP890CHW00001619	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI BENZINA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
140	DT 914 YL	TF 11	4,8	17	ZAP890CHW00001610	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI BENZINA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
141	DT 915 YL	TF 14	4,8	17	ZAP890CHW00001526	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI BENZINA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
142	AGZ 337	TF 58,6	108		UNIECC0406T360	UNIECC 4 MC 2A SERIE	MACCHINA OPERATRICE	2011	NON ATTO AL TRASPORTO
143	DY 971 GH	TF 12	11,1	35	ZC635D108AP210970	GASOLONE FD35 AUTOCARRO CON GANCIO	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
144	DZ 096 WJ	TF 12	11,5	35	VF68GFF24A2110615	AUTOCARRI 35Q RENAULT 110	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2011	CONTO TERZI
145	AG05593	TF 244,4	380		ZB3M300010YD61248	SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE	Q4 RIMORCHI MASSA > 10 T	2012	CONTO TERZI
146	EM 858 XP	TF 13	14,5	45	VF68RTF24C3146943	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA FARID 1A SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2012	CONTO TERZI
147	EM 859 XP	TF 13	14,5	45	VF68RTF24C3148425	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA FARID 1A SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2012	CONTO TERZI
148	ZA 312 SN	TF 14	13	45	VF68RTF24D31503336	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
149	ZA 313 SN	TF 14	13	45	VF68RTF24D31503337	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
150	ZA 317 SN	TF 14	13	45	VF68RTF24D3156613	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
151	ZA 318 SN	TF 14	13	45	VF68RTF24D3156614	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
152	ZA 319 SN	TF 14	13	45	VF68RTF24D3157133	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
153	ZA 946 VV	TF 14	13	45	VF68RTF24D3157134	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
154	ZA 947 VV	TF 14	13	45	VF68RTF24D3156874	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
155	ZA 948 VV	TF 14	13	45	VF68RTF24D3156875	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
156	ZA 987 VV	TF 14	13	45	VF68RTF24D3157800	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
157	ZA 988 VV	TF 14	13	45	VF68RTF24D3157801	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
158	ZA 989 VV	TF 14	13	45	VF68RTF24D3157802	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
159	ZA 993 VV	TF 14	13	45	VF68RTF24D3157803	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
160	ZA 998 VV	TF 14	13	45	VF68RTF24D3157804	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
161	ZA 999 VV	TF 14	13	45	VF68RTF24D3157580	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
162	ZA 000 VW	TF 14	13	45	VF68RTF24D3157777	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
163	ZA 001 VW	TF 14	13	45	VF68RTF24D3158057	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
164	ZA 002 VW	TF 14	13	45	VF68RTF24D3158056	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
165	ZA 003 VW	TF 14	13	45	VF68RTF24D3157793	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI